



L'Unione bancaria Il Meccanismo di Vigilanza unico

Ecocomm,
A.a. 2021-2022, 3° anno, 2° semestre,
lezioni prof.ssa M. Bonini,



SSM
SINGLE
SUPERVISORY
MECHANISM

MVU
IL MECCANISMO
DI VIGILANZA UNICO

© Unione Europea, 1996-2022
per tutti i contenuti seguenti

SSM SINGLE SUPERVISORY MECHANISM

COS'È IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO

- PILASTRO FONDAMENTALE DELL'UNIONE BANCARIA?

è un sistema a livello dell'UE di vigilanza prudenziale

- a) sugli enti creditizi nella zona euro e
- b) negli Stati membri dell'UE non appartenenti alla zona Euro che scelgono di aderirvi.

- Ha lo scopo di garantire **una vigilanza rafforzata** del settore bancario europeo.
- La vigilanza è effettuata attraverso un'architettura integrata che riunisce un'autorità sopranazionale - **la Banca centrale europea - e le Autorità nazionali di vigilanza**, operanti in stretta cooperazione conformemente a un insieme unico di norme e requisiti rigorosi.
- Le attività del meccanismo di vigilanza unico poggiano anche su **un altro pilastro dell'Unione bancaria - il Meccanismo di risoluzione unico** - che è composto da un'**Autorità di risoluzione unica (il Comitato)** e da un **Fondo di risoluzione unico** per contribuire alla risoluzione delle banche in dissesto.

SSM SINGLE SUPERVISORY MECHANISM

• PER QUALE MOTIVO CREARE UN MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO?

- La vigilanza bancaria integrata a livello dell'UE si è resa necessaria per affrontare **i rischi crescenti di ricadute e contagio transfrontalieri in caso di crisi bancarie nell'UE**. Questo rischio è aumentato con l'aumentare delle attività transfrontaliere del settore bancario europeo e delle interdipendenze che ne risultano.
- Il rischio si è rivelato particolarmente **acuto nella zona euro**, in cui la recente crisi finanziaria ha dimostrato che **il semplice coordinamento della vigilanza bancaria nazionale non è sufficiente per gestire le crisi e assicurare la stabilità finanziaria**. Gli Stati membri hanno quindi deciso che era necessario un sistema di vigilanza bancaria unico.



SSM
SINGLE
SUPERVISORY
MECHANISM

**CHI È SOTTOPOSTO AL
MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO?**

Tutte le banche "significative"
della zona Euro
(in particolare le grandi banche di
importanza sistemica).

SSM SINGLE SUPERVISORY MECHANISM

COMPITI PRINCIPALI:

- **vigilare sulla conformità degli enti creditizi ai requisiti prudenziali,**
- **individuare carenze** in fase precoce,
- **assicurare che si intervenga per superare tali carenze** al fine di evitare che la situazione si trasformi in una minaccia per la stabilità finanziaria globale.

STRUTTURA:

- Il meccanismo di vigilanza unico è **composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle Autorità nazionali di vigilanza** degli Stati membri dell'UE partecipanti.

SSM SINGLE SUPERVISORY MECHANISM

MODALITÀ DI COOPERAZIONE:

- Le modalità pratiche di cooperazione tra la Banca centrale europea e le Autorità nazionali di vigilanza sono stabilite dal **Regolamento della BCE** noto come «Regolamento quadro sul MVU».
- Modalità di cooperazione simili sono state stabilite tra il **Consiglio dell'UE e la BCE**, come pure **tra il Parlamento europeo e la BCE**.



Gli attori

CERS

ABE

BCE

CERS

Comitato europeo per il rischio sistemico

IL CERS:

- **organismo senza personalità giuridica;**
- insediato presso la BCE, ma indipendente (v. reg. UE n. 1092/2010 e reg. UE 1096/2010);
- **organizzazione complessa:** 1. Consiglio generale (Presidente e Vicepresidente BCE; Governatori BCN; Presidenti Autorità europee di settore; un membro Commissione europea);
- **compiti:** **1.** ridurre la possibilità di rischi sistemici, **2.** migliorare la resistenza finanziaria, **3.** mitigare gli effetti di situazioni di instabilità sulla economia reale
- **pochi poteri:** può emanare *warnings* e raccomandazioni (generali o specifiche → inviate al Consiglio europeo o alla Commissione, o a Autorità nazionali degli Stati membri); meccanismo dello *act or explain*;
- **rischio** → avvisa Consiglio europeo (che attiva procedimento per definire l'esistenza di una situazione di emergenza);
- **BCE:** assicura un Segretariato, supporto analitico, statistico, logistico e amministrativo (provvede alle risorse umane e finanziarie).

ABE

Autorità bancaria europea

L'ABE:

- **Agenzia europea** istituita con regolamento del Consiglio europeo (reg. UE n. 1093/2010) poi modificato (dal reg. UE 1022/2013);
- **composizione:** Presidente, Direttore esecutivo, Consiglio delle Autorità di vigilanza. Il Consiglio definisce le politiche decisionali dell'ABE. Altri membri: rappresentanti della Commissione europea, del CERS, della BCE, delle due Autorità di settore europee;
- **compito:** assicurare l'attuazione efficace e coerente del Codice Unico Europeo per il settore bancario nei singoli Stati membri (convergenza delle pratiche di vigilanza dei paesi);
- **redige** proposte di regolamento (necessaria l'approvazione della Commissione per dare a queste valore giuridico);
- **partecipa** anche alla preparazione delle prove di stress delle banche effettuate dalla BCE, in quanto l'ABE coordina l'insieme delle prove di stress a livello dell'UE;
- **può coordinare** gli interventi di gestione della crisi di intermediari di livello europeo in difficoltà e può partecipare allo sviupp e coordinamento di piani di risanamento e di risoluzione di imprese bancarie;
- **poteri** in materia di garanzia dei depositi.



BCE
BANCA
CENTRALE
EUROPEA

LA BCE È RESPONSABILE DEL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL MVU.

Vigila direttamente su tutte le banche "significative" della zona euro (e in particolare le grandi banche di importanza sistemica) in stretta cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza.

- Sono soggette a vigilanza diretta le banche con attivi superiori a 30 miliardi di Euro oppure che rappresentino almeno il 20% del PIL del loro paese. Attualmente nella zona euro sono circa 120 le banche con queste caratteristiche e rappresentano pressoché l'85% degli attivi bancari totali.
- **La vigilanza implica la conduzione di controlli periodici volti ad assicurare che le banche siano idonee ad operare**, incluso l'esame delle modalità di concessione dei prestiti, di acquisizione dei prestiti e di investimento o, più in generale, della conformità al Codice Unico Europeo.

SSM SINGLE SUPERVISORY MECHANISM: BCE

La BCE ha assunto pienamente i suoi compiti di vigilanza nel novembre del 2014.

- Nella **fase preparatoria**, la solidità delle banche è stata verificata mediante una "**valutazione approfondita**", compresi gli esami dei bilanci delle banche, in particolare della qualità degli attivi, e le "**prove di stress**", destinati a verificare se le banche sono **sufficientemente capitalizzate e pronte a resistere alle crisi**.
- La BCE effettua all'occorrenza gli esami **in collaborazione con l'Autorità bancaria europea**.
- La BCE ha inoltre la facoltà di **concedere o ritirare licenze bancarie**, in cooperazione con le Autorità nazionali di vigilanza, e di **applicare sanzioni alle banche in caso di inosservanza**.
- Inoltre controlla la vigilanza sulle banche più piccole effettuata dalle autorità nazionali di vigilanza. **Può decidere di esercitare la vigilanza diretta su qualsiasi banca di uno Stato membro che partecipa al MVU** per assicurare l'applicazione coerente delle norme di vigilanza.
- La **BCE è responsabile dinanzi al Consiglio dell'UE e al Parlamento europeo** dell'attuazione di tali norme. Ha sottoscritto intese specifiche in materia di trasparenza e responsabilità sia con il Parlamento europeo che con il Consiglio.

**SSM
SINGLE
SUPERVISORY
MECHANISM:
BCE,
IL CONSIGLIO DI
VIGILANZA**

CONSIGLIO DI VIGILANZA DELLA BCE

I compiti di vigilanza della BCE sono svolti da un Consiglio di vigilanza appositamente istituito. Le decisioni del consiglio sono considerate adottate a meno che il consiglio direttivo della BCE non le respinga.

Il consiglio è composto da:

- Presidente
- Vicepresidente
- Quattro rappresentanti della BCE
- un Rappresentante di ciascuna Autorità nazionale di vigilanza degli Stati membri dell'UE partecipanti.
- In seno al consiglio di vigilanza, ai paesi non appartenenti alla zona euro che partecipano al MVU sono riconosciuti pieni diritti di voto, pari a quelli dei membri della zona euro.

SSM SINGLE SUPERVISORY MECHANISM: LE AUTORITÀ DIVERSE DALLA BCE

AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA:

- Le autorità nazionali di vigilanza sono **responsabili della vigilanza sulle banche più piccole** e svolgono compiti di vigilanza ordinari in relazione alla protezione dei consumatori, al riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai servizi di pagamento e alle succursali di banche dei paesi terzi.

IL CONSIGLIO DELL'UE:

- Il Consiglio **nomina il presidente e il vicepresidente del consiglio di vigilanza**. I candidati sono proposti dalla BCE e devono ricevere l'approvazione del Parlamento europeo.
- Inoltre il Parlamento e il Consiglio hanno il **diritto di avviare una procedura di destituzione del presidente**, anche se è a discrezione della BCE qualsiasi provvedimento in risposta a tale procedura.

AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA:

- L'ABE ha il compito di **assicurare l'attuazione efficace e coerente del Codice Unico Europeo per il settore bancario**. Partecipa anche alla preparazione delle prove di stress delle banche effettuate dalla BCE, in quanto l'ABE coordina l'insieme delle prove di stress a livello dell'UE (v. *slides* sopra).



L'Unione bancaria Il Meccanismo di Vigilanza unico

Ecocomm,
A.a. 2021-2022, 3° anno, 2° semestre,
lezioni prof.ssa M. Bonini,